

DIRETTIVA 97/74/CE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, agendo in base all'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo n. 14 del trattato, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 94/45/CE ⁽⁴⁾; che, di conseguenza, detta direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'accordo sulla politica sociale, e ha inoltre notato che occorre individuare uno strumento che permetta di dare effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di accettare le direttive che sono già state adottate sulla base di tale accordo prima della firma del trattato di Amsterdam; che la presente direttiva intende realizzare tale obiettivo estendendo la direttiva 94/45/CE al Regno Unito;

considerando che la non applicabilità della direttiva 94/45/CE al Regno Unito ha conseguenze dirette sul funzionamento del mercato interno; che l'applicazione di detta direttiva in tutti gli Stati membri migliorerà il funzionamento del mercato interno;

considerando che la direttiva 94/45/CE prevede un massimo di 17 membri per la delegazione speciale di negoziazione; che tale numero corrisponde ai 14 Stati membri che hanno stipulato l'accordo sulla politica sociale, più le tre altre parti contraenti dello Spazio economico europeo; che l'adozione della presente direttiva porterà a 18 il numero degli Stati in cui si applica la direttiva 94/45/CE; che il suddetto massimo va aumen-

tato a 18, in modo che sia rappresentato ogni Stato membro nel quale l'impresa di dimensioni comunitarie ha uno o più stabilimenti o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie per l'impresa controllante o una o più imprese controllate;

considerando che la direttiva 94/45/CE stabilisce un regime particolare per le imprese e i gruppi di imprese di dimensione comunitaria in cui al 22 settembre 1996 esisteva un accordo, applicabile all'insieme dei lavoratori, che prevedesse un'informazione e una consultazione transnazionali dei lavoratori; che lo stesso regime dovrebbe essere di conseguenza accordato alle imprese e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie soggetti alla direttiva 94/45/CE solo per effetto della sua applicazione al Regno Unito;

considerando che con l'adozione della presente direttiva la direttiva 94/45/CE diviene applicabile a tutti gli Stati membri, incluso il Regno Unito; che dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'espressione «Stati membri» nella direttiva 94/45/CE dovrebbe essere inteso come comprendente, se del caso, il Regno Unito;

considerando che gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 94/45/CE entro i due anni successivi alla sua adozione; che al Regno Unito dovrebbe essere accordato, come agli altri Stati membri, un analogo periodo per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, la direttiva 94/45/CE si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 94/45/CE, «17» viene sostituito con «18».

⁽¹⁾ GU C 335 del 6. 11. 1997.

⁽²⁾ GU C 371 dell'8. 12. 1997.

⁽³⁾ GU C 355 del 21. 11. 1997.

⁽⁴⁾ GU L 254 del 30. 9. 1994, pag. 64.